



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it - e-mail: vigili@comunecasalecc.it

ORDINANZA N. 57/07

Prot. n. 6132

OGGETTO: Limitazioni alla circolazione dei veicoli in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità di cui alla D.G.R. 66-3859 del 18.9.2006.

IL VICE SINDACO

Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera;

Visto il D.M. 21/04/1999, n.163, dove all'art.1/3^ comma prevede che i Sindaci adottano misure della limitazione della circolazione sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria;

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 22/04/99, n.1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, in particolare l'allegato III, valori limite per le particelle (PM 10),

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"* che:

- a) all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria;
- b) all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
- c) all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
- d) all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.

Viso lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: *Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento* approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43.

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:

- a) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
- b) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;
- c) sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.

Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006 *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ex artt. 7, 8 e 9 Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351-stralcio di piano per la mobilità*, che prevede nuove misure per la riduzione delle emissioni dei veicoli.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 57-4131 *Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità in attuazione della l.r. 7 aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66 – 3859 del 18 settembre 2006, nonché rimodulazione delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni in materia*, che affida alla concertazione tra Enti Locali la specifica individuazione delle misure, sia nelle zone di Piano sia in quelle di mantenimento, individuando alcune specifiche minime da adottare;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 64-6526 "Seconda fase di attuazione dello stralcio di piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006, che riconosce il particolare valore economico di determinate categorie di veicoli dotati di allestimenti particolari, rientranti nelle categorie individuate dal C.d.S. agli artt. 53 e 54, come: "motoveicoli ed autoveicoli per trasporti specifici e ad uso speciali" esenta tali veicoli dalle limitazioni alla circolazione;

Tenuto conto delle risultanze delle consultazioni tra Provincia del Verbano - Cusio - Ossola e le Amministrazioni Comunali interessate.

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare nei centri abitati.

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico, laddove è possibile, e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;

ORDINA

Dal **01/10/2007**, su tutte le strade Comunali insistenti sul territorio del Comune di CASALE CORTE CERRO è istituito il divieto di circolazione dei veicoli alimentati a benzina con omologazione precedente all'Euro 1, anche se provvisti di bollino blu, dei veicoli diesel con omologazioni precedenti all'Euro 2, anche se provvisti di bollino blu, nonché dei ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni.

1. Il divieto vige tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,45 alle ore 15,45 per i veicoli utilizzati per il trasporto privato e dalle ore 10 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 per i veicoli utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio.

- **DEROGHE:**

- a) veicoli a trazione animale, velocipedi, veicoli aventi massa superiore a 3,5 ton;
- b) veicoli a trazione elettrica o ibrida, veicoli alimentati a gpl o metano;
- c) veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del fuoco, dei servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell'ASL, dell'ARPA, e di tutte le pubbliche amministrazioni;
- d) veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, giornalisti, poste e telegrafi, ecc.);
- e) veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l'attività dell'azienda;
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate;
- g) veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- h) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
- i) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.;
- j) macchine operatrici, mezzi d'opera, macchine agricole;
- k) motoveicoli ed autoveicoli per uso speciale;
- l) motoveicoli ed autoveicoli per trasporti specifici;
- m) veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- n) veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- o) veicoli del Corpo Consolare e Diplomatico;
- p) veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori;
- q) veicoli destinati al trasporto di cose, utilizzati dagli esercenti il commercio su area pubblica, nei giorni del mercato o fiera, per il tragitto più breve, esclusivamente dal comune di residenza al comune sede di mercato o fiera e viceversa;
- r) veicoli adibiti a trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- s) veicoli destinati al trasporto di cose per il trasporto di merci deperibili e medicinali;
- t) veicoli con targa estera, condotti da persone non residenti in Italia;
- u) veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio ministero;
- v) veicoli iscritti nei registri delle auto storiche di cui all'art. 60 del codice della strada ;

SONO ALTRESÌ ESCLUSI DAL DIVIETO:

- Veicoli che devono raggiungere le officine autorizzate per essere sottoposti a revisione e/o a controllo dei gas di scarico (bollino blu);
- Veicoli circolanti nei giorni di sciopero, indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia, dei lavoratori del servizio di trasporto pubblico locale;
- Veicoli diretti ad infrastrutture quali i parcheggi di scambio intermodale e/o di attestamento, realizzate in attuazione della pianificazione Comunale in materia di mobilità; dette infrastrutture sono così individuate:

1. Piazza Dematteis Antonio adiacente la chiesa di Montebuglio e parcheggio antistante detta chiesa Via F.lli Grandi;
 2. Parcheggio nuovo Via Tanchello;
 3. Piazza Savoini Luigi nei pressi delle scuole di Casale;
 4. Piazza Savoini Bruno parcheggio delle scuole di Casale;
 5. Piazza Mercato;
 6. Piazza Barbero;
 7. P.zza della Chiesa;
 8. Via Gravellona (P.zza del Municipio);
 9. Piazza Fabiano Nicola (antistante il campo sportivo di Casale Capoluogo);
 10. Piazza Ariel (antistante la chiesa di Arzo)
 11. Piazza posta in fondo alla Via E. Canova (loc. Ricciano)
 12. Parcheggio sito in Via Gravellona (nelle vicinanze del Circolo della Cereda)
 13. Parcheggio sito in Via XXV Aprile sul piazzale antistante il Circolo Arci di Ramate e antistante il campo sportivo di Ramate;
 14. Tutti i parcheggi che costeggiano la S.R. 229 (Via Novara e Via Sant'Anna);
- la circolazione dei veicoli diretti a dette infrastrutture è consentita solo limitatamente ai tratti necessari per la loro fruizione;

- Veicoli in transito lungo le seguenti vie che costituiscono percorso di collegamento tra le strade Provinciali e Regionali che intersecano l'abitato:

1. Via XXV Aprile a Ramate, sino al parcheggio antistante il Circolo Arci Ramate
2. Via Marconi e via Martiri a Casale centro
3. Via Montebuglio dall'inizio sino al confine comunale con Omegna (Gattugno)
4. Via Felice Pattaroni
5. Via 1° Maggio, Via Crebbia (sino all'intersezione di Via Belvedere),
6. Via Belvedere sino al parcheggio di Arzo,
7. Via Canova sino al parcheggio del piazzale panoramico di Ricciano

DISPONE

La comunicazione del presente provvedimento:

- mediante pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni;
- mediante comunicato agli organi di informazione locale;
- al Comando di Polizia Municipale ed agli organi locali di Polizia Stradale

INCARICA

La Polizia Municipale, e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285, dei controlli e dell'applicazione delle sanzioni;

AVVISA

- L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata ai sensi dell'art.7-comma 13- del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 74,00 a Euro 296,00.
- Eventuali cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 4 della legge 24.11.1981 n. 689 saranno valutate, dalle competenti autorità, nei tempi e con le procedure di cui alla stessa legge.
- Che a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 7.8.1990 n. 241 avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Casale Corte Cerro, 28 settembre 2007

IL VICE SINDACO
(Dr. Mauro Giudici)

